

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1850 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2017****che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 6774]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di detta decisione («gli Stati membri interessati»). Nelle parti da I a IV dell'allegato sono elencate le zone degli Stati membri interessati, sulla base della loro situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana.
- (2) Tra le misure di protezione di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE rientrano restrizioni della spedizione di partite di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate in determinate parti dell'allegato della decisione.
- (3) Inoltre, la decisione di esecuzione 2014/709/UE stabilisce misure di protezione riguardanti in modo specifico i suini selvatici e le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici di alcune zone elencate nel suo allegato.
- (4) Al fine di adattare le misure di protezione previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE all'evoluzione della situazione epidemiologica nelle diverse zone elencate nel suo allegato, è opportuno prevedere alcune deroghe alle restrizioni stabilite in tale decisione di esecuzione per determinati tipi di prodotti suini provenienti dalle zone elencate nelle diverse parti dell'allegato suddetto. Tali deroghe devono tener conto dei diversi livelli di rischio posti dai diversi tipi di prodotti suini ed essere inoltre in linea con le attuali misure di attenuazione dei rischi per la loro importazione in relazione alla peste suina africana, di cui al capo 15.1 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁵⁾. La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe inoltre prevedere ulteriori misure di salvaguardia qualora siano concesse tali deroghe.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (<http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).

